

# Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 74 capoverso 1, 78 capoverso 4, 79 e 80 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1;2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di:

- a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
- b. proteggere le specie animali minacciate;
- c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
- d. garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

<sup>2</sup> Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.

### Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

- a. uccelli;
- b. predatori;
- c. artiodattili;
- d. leporidi;
- e. castori, marmotte e scoiattoli.

RU 1988 506

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

<sup>3</sup> FF 1983 II 1169

## Capitolo 2: Caccia

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura e della protezione della natura. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

<sup>2</sup> I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.

<sup>3</sup> Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.

### Art. 4 Autorizzazione di caccia

<sup>1</sup> Chiunque voglia cacciare deve avere un'autorizzazione del Cantone.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.

<sup>3</sup> I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

### Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

<sup>1</sup> Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- a. cervo  
dal 1° febbraio al 31 luglio
- b. cinghiale  
dal 1° febbraio al 30 giugno
- c. daino, cervo Sika e muflone  
dal 1° febbraio al 31 luglio
- d. capriolo  
dal 1° febbraio al 30 aprile
- e. camoscio  
dal 1° gennaio al 31 luglio
- f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico  
dal 1° gennaio al 30 settembre
- g. marmotta  
dal 16 ottobre al 31 agosto
- h. volpe  
dal 1° marzo al 15 giugno

- i. tasso  
dal 16 gennaio al 15 giugno
- k. martora e faina  
dal 16 febbraio al 31 agosto
- l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia  
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia  
dal 16 febbraio al 31 luglio
- n. fagiano comune  
dal 1° febbraio al 31 agosto
- o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica  
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia  
dal 15 dicembre al 15 settembre.

<sup>2</sup> Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchiana, gobbo rugginoso, quattrocchi d'Islanda e fistone turco.

<sup>3</sup> Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l'anno:

- a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvaticchito;
- b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvaticchita.

<sup>4</sup> I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.

<sup>5</sup> Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)<sup>4</sup>, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.

#### **Art. 6** Messa in libertà di selvaggina

<sup>1</sup> I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.

<sup>2</sup> Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

### Capitolo 3: Protezione

#### Art. 7 Specie protette

<sup>1</sup> Tutti gli animali di cui all'articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette).

<sup>2</sup> I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)<sup>5</sup>, prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce le specie cui questa norma è applicabile.

<sup>3</sup> Gli stambecchi possono essere cacciati dal 1° settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi. I Cantoni presentano ogni anno al Dipartimento, per approvazione, una pianificazione degli abbattimenti. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

<sup>5</sup> Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.

<sup>6</sup> Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d'importanza internazionale o nazionale, dev'essere chiesto il preavviso dell'Ufficio federale.

#### Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

#### Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione

<sup>1</sup> Necessità di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole:

- a. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
- b. mettere in libertà animali delle specie protette;
- c. importare, nell'intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
- d. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

<sup>5</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

**Art. 10**           Animali protetti tenuti in cattività

<sup>1</sup> Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.

**Art. 11**           Zone protette

<sup>1</sup> Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale.

<sup>2</sup> Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d'interesse nazionale.

<sup>3</sup> Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d'intesa con il Consiglio federale.

<sup>4</sup> I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.

<sup>5</sup> Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aeree.<sup>6</sup>

**Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina****Art. 12**           Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

<sup>1</sup> I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.

<sup>2</sup> Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. II 31 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.

<sup>4</sup> Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento.

<sup>5</sup> La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.<sup>9</sup> Può affidare l'esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.<sup>10</sup>

### **Art. 13** Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

<sup>1</sup> Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.

<sup>2</sup> I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

<sup>3</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.<sup>11</sup>

<sup>4</sup> Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.

<sup>8</sup> Introdotta dal n. II 11 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

<sup>10</sup> Per. introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3207; FF **2014** 4237).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3207; FF **2014** 4237).

## Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

### Art. 14

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione.

<sup>2</sup> Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.<sup>12</sup>

<sup>3</sup> La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l'Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

<sup>4</sup> La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

## Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

### Art. 15 Responsabilità civile

<sup>1</sup> Chi provoca danni nell'esercizio della caccia ne è responsabile.

<sup>2</sup> Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup> concernenti gli atti illeciti.

### Art. 16 Assicurazione

<sup>1</sup> Chi è titolare di un'autorizzazione di caccia deve concludere un'assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.

<sup>2</sup> Il danneggiato può intentare direttamente l'azione contro l'assicuratore per l'ammontare della somma assicurata.

<sup>3</sup> Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908<sup>14</sup> sul contratto d'assicurazione non sono opponibili al danneggiato.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 43 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

<sup>13</sup> RS 220

<sup>14</sup> RS 221.229.1

<sup>4</sup> L'assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

## Capitolo 7: Disposizioni penali

### Art. 17 Delitti

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:<sup>15</sup>

- a. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
- b. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
- c. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
- d. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
- e. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un'arma da tiro;
- f. scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
- g. mette in libertà animali;
- h. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
- i.<sup>16</sup> usa mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

### Art. 18 Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:<sup>17</sup>

- a. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
- b. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5499 5405 art. 2 lett. d; FF **2006** 2531).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).



- c. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
- d. lascia cacciare cani;
- e. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
- f. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
- g. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
- h. ostacola l'esercizio della caccia.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup> Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

<sup>4</sup> Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.

<sup>5</sup> I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.

**Art. 19** Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>18</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Art. 20** Ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia

<sup>1</sup> Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:

- a. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l'esercizio della caccia;
- b. ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice.

<sup>2</sup> Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera.

<sup>3</sup> I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell'autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

## Capitolo 8: Procedura penale

**Art. 21** Perseguimento

<sup>1</sup> Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria<sup>19</sup> persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>20</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>21</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012<sup>23</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005<sup>24</sup> sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992<sup>25</sup> sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966<sup>26</sup> sulle epizootie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.<sup>27</sup>

#### **Art. 22<sup>28</sup>**      Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

#### **Art. 23**      Risarcimento di danni

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia

<sup>19</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.

<sup>20</sup> RS **631.0**

<sup>21</sup> RS **641.20**

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 3095; FF **2011** 6219).

<sup>23</sup> RS **453**

<sup>24</sup> RS **455**

<sup>25</sup> RS **817.0**

<sup>26</sup> RS **916.40**

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU **2013** 3095; FF **2011** 6219).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. VIII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).

o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>29</sup>.

## Capitolo 9: Esecuzione e procedura<sup>30</sup>

### Art. 24 Esecuzione da parte della Confederazione<sup>31</sup>

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

### Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni<sup>32</sup>

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un'autorità federale in virtù della presente legge.

<sup>2</sup> Le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione<sup>33</sup>.

<sup>3</sup> Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

### Art. 25a<sup>34</sup>

### Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l'esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell'esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

<sup>29</sup> RS 220

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta in n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

<sup>33</sup> Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RU 2003 4803; FF 2000 2145). Abrogato dal n. 128 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

## Capitolo 10: Disposizioni finali

**Art. 27** Abrogazione e modificazione di leggi federali

*1. La legge federale del 10 giugno 1925<sup>35</sup> sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.*

*2. e 3.*

*...<sup>36</sup>*

**Art. 28<sup>37</sup>**

**Art. 29** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore 1° aprile 1988<sup>38</sup>

<sup>35</sup> [CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1]

<sup>36</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 506

<sup>37</sup> Abrogato dal n. II 50 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

<sup>38</sup> DCF del 29 feb. 1988.